



IN QUESTO NUMERO

COMMENTI

XXIX Congresso Nazionale Forense
la valutazione dell'assise dello scorso novembre

Le recenti delibere in tema di Giustizia

RESOCONTI

Giornalismo e Giustizia:
il Convegno di ottobre dal C.tro Studi Tomassini

DIRITTO E SOCIETA'

Parental Alienation Syndrome
Quando l'avvocato ed il magistrato non bastano

EVENTI

Il Galà di fine anno:
Avvocati e ...grandi carriere

I NEO AVVOCATI

Presidente: Avv. Giovanni Malinconico; Sgretario: Avv. Carlo Macci; Tesoriere Avv. Aldo Panico
Consiglieri: Avv. Maurizio ALBIANI, Avv. Pier Giorgio AVVISATI, Avv. Giampiero BONDATTI, Avv. Antonio BUONEMANI, Avv. Antonella CICCARESE, Avv. Angelo FARAU, Avv. Gabriella GIUGLIELMO, Avv. Giovanni LAURETTI, Avv. Giacomo MIGNANO, Avv. Stefano REALI, Avv. Umberto SALVATORI, Avv. Maddalena SIGNORE.

IN QUESTO NUMERO

COMMENTI

- 2 ■ *XXIX Congresso nazionale Forense:
Quali prospettive dopo Bologna*

di P.G. Avvisati

RESOCONTI

PROCESSO PENALE E CRONACA GIORNALISTICA GIUSTIZIA TRA DIRITTO E SPETTACOLO

- 4 ■ *Le ragioni della scelta di un tema*

di G. Granato

- 8 ■ *Rilevanza ed attualità del tema nei
contenuti dei tre relatori*

di V. Palazzo e F. Di Marco

- 14 ■ *Sappia il cronista garantire il lettore*

di A. Romaniello

DIRITTO E SOCIETA'

- 16 ■ *Sindrome da alienazione genitoriale
P.A.S. (Parental Alienation Syndrome)*

Quando l'avvocato ed il magistrato non bastano

di M.C. Belli

COMMENTI

- 19 ■ *Le ultime delibere in tema di sospensione
dei processi penali*

di C. Dell'Agli

EVENTI

- 23 ■ *Premi alla carriera nel Gala 2008 per
gli Avvocati di Latina*

IL RACCONTO

- 28 ■ *"L'amorometro"*

di P.G. Avvisati

INTORNO ALLA CULTURA

- 31 ■ *La naturale leggerezza di Petra Delicado*

- a cura di Virginio Palazzo

I NEO AVVOCATI - pag.32

DIREZIONE E REDAZIONE

Piazza Bruno Buozzi, 1
Palazzo di Giustizia 04100 Latina
tel. 0773 693040 – fax 662749

DIRETTORE RESPONSABILE

Avv. Mario Rapanà

DIRETTORE EDITORIALE

Avv. Annalisa Romaniello

COMITATO DI REDAZIONE

Avv. Pier Giorgio Avvisati

Avv. Carlo Bassoli

Avv. Silvestro Conte

Avv. Enrico D'Antrassi

Avv. Angelo Farau

Avv. Anna Fiorentino

Avv. Giada Gervasi

Avv. Giovanni Lauretti

Avv. Michela Luison

Avv. Virginio Palazzo

Avv. Stefano Reali



Lo spunto per queste note non mi viene dallo ‘sciopero degli Avvocati’, né dall’immagine di un popolo di togati che si riversi per le vie di Roma a portare il proprio grido di dolore sotto le finestre del CSM o del Ministero ...della Grazia e della Giustizia (giusto chiamarlo così, ché mai come adesso il concetto di Giustizia richiama più che mai quello di una grazia ricevuta!).

Non è, insomma, dal moto dell’avvocatura che mi viene lo spunto per queste righe, quanto piuttosto da un giudice visto all’opera in un qualunque giorno d’udienza nel Tribunale civile di Latina.

E dalla frase che gli ho sentito pronunciare, nel silenzio attento di un’aula (aula?) stipata di avvocati in massa intorno alla sua scrivania, costretti ad una fila come sempre assurda e quasi virtuale per quanto apparisse priva di forma.

Mi aggiungo anch’io in quei 10 metri quadrati, giusto in tempo per cogliere :”.Su questo gli avvocati devono scrivere qualcosa... – pausa e silenzio generale – ...Oppure lo scrivo io, ma voi avvocati non ci fareste una bella figura...”. Non si trattava di un invito generico, ma dell’esortazione precisa e convinta a due colleghe sedute dinanzi al fascicolo aperto, chiamate a confrontarsi con un provvedimento giudiziale che aveva richiamato sul ruolo la loro causa già a suo tempo assunta in decisione da altro magistrato. E il Nostro a interrogarsi su quali chiarimenti fossero mai necessari dopo un brillante succedersi di 6 anni di giudizio, un ‘kit’ completo di ogni accessorio, prove testimoniali, CTU, termini per esame e rinvii d’ufficio. Effettivamente mancava un ...replay per chiarimenti!

La scena che mi è venuto di richiamare, non senza amarezza e senza nessuna voglia di ironia, dice quanto bisogno ci sia di rigore e serietà nell’esercizio del nostro essere avvocati. A forza di confrontarci con problemi endemici, a quei problemi sembriamo aver perso pure la sensibilità, avendo imparato troppo bene a conviverci, accettando (quanto inconsapevolmente?) di farne sistema.

Rigore, serietà, parenti stretti di coerenza e professionalità, sono concetti scomodi per chi sia ancora animato dalla voglia costante di affermarli come punti irrinunciabili del proprio operare, rifiutando di barattarli con le pur vitali e imprescindibili esigenze del quotidiano, di un’udienza che s’ha comunque da fare, pure scrivendo sui termosifoni, o con una fila di due ore al front-office.

Le prime settimane del nuovo anno si annunciano con un significativo ritorno dell’avvocatura pontina su un terreno di impegno più convinto e determinato, di confronti con istituzioni e società civile, per chiedere ma -stavolta- solo per ottenere risposte immediate. Abbiamo lasciato che il decorrere di troppo tempo abbia coperto di polvere e scetticismo tanta parte della nostra qualifica professionale, abbiamo facilmente perso convinzione, limitandoci a soffrire e subire la pesante realtà dei numeri che pongono Latina al di sotto di ogni sottodimensionata sede giudiziaria italiana.

Ritorno a quel magistrato del mio inizio e osservo come lui per primo, paradossalmente, forse solo casualmente, abbia saputo mettersi dalla parte dell’avvocato, in quell’udienza dispersiva ed evitabile, frutto di un provvedimento ‘di parcheggio’, del caos che soverchia i carichi di lavoro dei nostri magistrati. Dalla parte degli avvocati bisogna – è fin troppo chiaro - che si pongano gli avvocati stessi, vittime non esenti da colpa ogni volta che s’arrendono alla superficialità o alla stanchezza o allo scoramento di chi finisce con l’accettare il dissesto piuttosto che opporvisi con forza incessante ma anche ragionata e organizzata. Per questa via s’è smarrito il rigore, confusa la coerenza e perfino la dignità professionale, armi troppo importanti per la drammatica rincorsa che aspetta nei prossimi mesi il Foro di Latina.

Di questo dovranno tornare ad animarsi i nostri verbali, questi valori dovranno rivivere in ogni udienza.

Se così non fosse, il ‘nostro’ giudice avrebbe ragione: non sarebbe una bella figura.

E men che meno lo sarebbe il futuro.

Annalisa Romaniello

Dal Consigliere dell'Ordine Avv. Avvisati la valutazione dell'assise dello scorso novembre

XXIX Congresso Nazionale Forense: Quali prospettive dopo Bologna

Non v'è dubbio che il Congresso di Bologna abbia segnato un momento di ampio confronto per l'Avvocatura, presente con grande partecipazione di ordini e delegati, in un momento di complessiva riflessione sul sistema e sui modelli di protezione dei diritti oltre che sulla necessità di pervenire ad un serio rinnovamento dell'ordinamento professionale forense (accesso, formazione, aggiornamento, specializzazioni) per consentire alla categoria di fronteggiare adeguatamente le sfide future di una società in avanzata trasformazione in un contesto europeo, garantendo qualità della prestazione e qualificazione professionale del singolo avvocato.

La presenza del ministro, che con indubbia chiarezza ha esortato i suoi colleghi a mettere da parte le divisioni in vista di una testo che possa costituire il momento di una sintesi condivisa, assicurando il suo fattivo impegno per trasferirlo in Consiglio dei Ministri per l'approdo legislativo, ha sicuramente consentito alla vasta platea congressuale di percepire la assoluta indifferibilità della conclusione del lavoro finora compiuto sul tema.

La ricchezza del dibattito ha trovato poi la sua naturale conclusione nelle varie mozioni, in primis quella politica, che nella premessa sottolinea opportunamente la necessità di un complessivo progetto di riforma della giustizia, della quale il Parlamento, anche l'attuale(si pensi al d.d.l sul processo civile), si è finora occupato solo in chiave emergenziale, anche se il Ministro ha garantito l'imminente presentazione di una legge che permetta l'unificazione dei riti del processo civile.

Viene altresì contrastata la tendenza deflattiva e la sommarizzazione del processo, essendo indispensabili una riorganizzazione delle risorse esistenti e la loro corretta allocazione, scongiurando la divisata previsione dei tagli, in vista di una efficienza della giurisdizione, senza la quale anche gli strumenti di risoluzione alternativa perderebbero la loro rilevanza e appetibilità.

Sul versante penale la premessa della mozione politica riafferma la indispensabilità di una tutela effettiva con un diritto penale essenziale e realizzabile, garantendo la effettiva terzietà del giudice e la autonomia e indipendenza della magistratura e della giurisdizione,

con la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, separazione della magistratura dalla politica, riforma del C.S.M., della magistratura onoraria e dei giudici di pace.

Il processo penale, in questa visione, deve essere la verifica della pretesa punitiva dello stato nei riguardi dell'accusato, piuttosto che strumento di lotta alla criminalità, attraverso le modalità del giusto processo e riconducendo nel corretto alveo il rapporto tra giustizia e informazioni.

L'intero attuale sistema deve essere seriamente modernizzato con l'individuazione di nuovi metodi di intervento per il recupero di efficienza ed efficacia che affronti adeguatamente il problema della distribuzione degli uffici sul territorio subito dopo aver compreso quale tipo di processo regolerà i rapporti tra i cittadini e il sistema penale.

Importanti anche le singole mozioni che hanno riguardato il c.p.c., le pari opportunità e il contributo all'Organismo di rappresentanza politica, nonché i documenti di lavoro sui "Workshop Congressuali" sulla razionalizzazione dei processi civili, sui sistemi alternativi, sulle class action, sulla giustizia amministrativa, sulla geografia giudiziaria, sulla tutela penale, sulla magistratura onoraria e sulla giurisdizione tributaria.

Limitandoci, per tirannia di spazio, alla mozione di riforma del c.p.c., la stessa riafferma la contrarietà della Avvocatura allo stravolgimento delle regole che

disciplinano il buon funzionamento della giustizia civile con la proliferazione dei riti sempre più frazionati e la moltiplicazione dei termini processuali con il rischio che il processo civile possa diventare una partita a scacchi invece che la sede di risoluzione delle istanze di giustizia dei cittadini.

Si reclama quindi una costituente per la riforma della giustizia civile, chiedendo quali modifiche: a) l'unificazione delle facoltà ordinatorie del Giudice; b) l'unificazione dei termini a difesa; c)

l'unificazione dei termini d'impugnazione, di reclamo e di opposizione; d) l'unificazione della forma dell'atto introduttivo dei giudizi di impugnazione, reclamo ed opposizione; e) l'unificazione del Giudice del reclamo; f) la fissazione di termini perentori per il deposito degli atti giudiziari.

Sono tutte problematiche che rispondono a richieste provenienti dalla quotidiana e problematica

esperienza professionale e che, in sintesi, permettono una migliore tutela delle domande provenienti dai cittadini.

I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere se è ipotizzabile quella inversione di tendenza da parte del Parlamento e delle forze politiche che gli avvocati chiedono a viva voce.

Di certo gli obiettivi sono stati correttamente individuati e una compattezza e vigilanza da parte della Avvocatura consentirà più agevolmente un loro conseguimento.

Pier Giorgio Avvisati



Processo penale e cronaca giornalistica Giustizia tra diritto e spettacolo

- Le ragioni della scelta di un tema -

di Giorgio Granato*



I rapporto tra libertà di stampa e democraticità degli ordinamenti giuridici delle nazioni è sempre stato direttamente proporzionale.

L'art. 21 della Costituzione del 1948 ha inteso massimizzare la libera manifestazione del pensiero in reazione all'opposto orientamento del regime fascista che sottoponeva a limitazioni e controlli tutta la cronaca, giudiziaria inclusa (vedi infra).

Il codice di procedura penale del 1989 ha sostituito il vecchio modello inquisitorio con un modello misto tendenzialmente accusatorio. Il vecchio sistema inquisitorio era caratterizzato da un segreto istruttorio assoluto durante le indagini; il nuovo modello ha vari momenti di divulgabilità degli atti già dalle indagini preliminari (come ad esempio la possibilità di rendere noti gli atti che vengano a conoscenza dell'indagato e del suo difensore).

Oggi il rapporto tra cronaca giudiziaria e processo penale è divenuto problematico. I mezzi di comunicazione hanno visto una notevole proliferazione; le informazioni sulle

indagini penali e sui processi spesso danno conto di singoli momenti dei procedimenti, alterandone così l'immagine esterna; l'informazione sui processi spesso sconfinava nel sensazionalismo creando ancora una volta, sia pure in modo indiretto, una distorsione dell' "immagine" del processo penale stesso. In questo ambito i beni giuridici in gioco sono diversi e, spesso, di rango costituzionale.

Gli interessi che emergono da ciò sono vari e notevoli:

1) il diritto di manifestazione del pensiero ed il suo risvolto passivo, ovvero il diritto a ricevere un'informazione corretta e completa così come sancito dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (principio in precedenza già recepito dalla nostra Consulta in via d'interpretazione dell'art. 21 C.). Tale diritto deve comunque misurarsi con la presunzione di non colpevolezza e con il diritto alla riservatezza (si ha l'impressione che la riservatezza venga invocata - a volte - come pretesto per porre limiti alle



da destra a sinistra: nello schermo Luigi Ferrarella, al tavolo il prof. Glauco Giostra, l'Avv. Giorgio Granato e l'Avv. Giovanna Corrias Lucente

indagini ed alla conoscibilità di fatti di pubblico interesse);

2) non può non tenersi in debita considerazione l'art. 101 Cost. laddove "la giustizia è amministrata in nome del popolo", pertanto il popolo deve poter esercitare il proprio controllo sul processo nella misura più ampia possibile;

3) infine vi è la tutela del segreto istruttorio la cui funzione è quella di impedire che il giudice del dibattimento si formi un'idea preconcepita dei fatti che è chiamato a valutare conoscendo anche gli atti investigativi.

Il risultato del dibattito attorno a questo tema è stato il seguente: sia l'ultimo governo di centro sinistra che l'attuale governo di centro destra hanno promosso disegni di legge di riforma dell'attuale regime di divulgabilità degli atti dei procedimenti penali. Tuttavia tali proposte di legge, pur provenendo da opposti schieramenti, hanno in comune l'obiettivo di restringere l'area di pubblicità delle notizie giudiziarie. Sebbene da parte degli studiosi sia condivisa la necessità di meglio chiari-

re le zone d'ombra dell'attuale normativa, pur sempre nel rispetto del diritto all'informazione, di tutt'altro avviso sembra essere il legislatore, animato dal proposito di restringere al massimo il margine operativo della cronaca giudiziaria.

Ci è apparsa decisamente vistosa la omogeneità dei due disegni di legge presentati a circa un anno di distanza l'uno dall'altro, da due governi di opposto orientamento politico. Il DDL MASTELLA (approvato con il clamoroso voto alla Camera del 30.6.2007 con 447 sì, 7 astenuti e nessun contrario) prevedeva il differimento della pubblicabilità degli atti dei procedimenti penali sino alla fine delle indagini preliminari ed introduceva un secondo comma alla contravvenzione prevista dall'art. 684 punendo l'indebita pubblicazione di intercettazioni con l'arresto da 6 mesi a tre anni. Tali previsioni venivano riprodotte in modo quasi pedissequo dal DDL Alfano, depositato dal quarto governo Berlusconi in data 13.6.2008 (Atti camera n. 1415). La sanzione del nuovo

secondo comma dell'art. 684, dapprima riproposta in sede di deposito del DDL Alfano, è caduta a seguito di alcuni emendamenti introdotti durante il dibattito alla camera del 27.1.09. La materia è magmatica. Tuttavia la sostanza lato sensu punitiva del DDL in materia di pubblicazione di atti non cambia (1).

Ad oggi, ovvero al momento in cui "Foro Pontino" va in stampa, il DDL Alfano sulle intercettazioni e sulla materia della pubblicazione degli atti dei procedimenti penali è stato reinserito nel calendario del dibattito parlamentare. Il nuovo testo rispetto alla versione originaria elimina la pesante pena originariamente prevista per la violazione del divieto di pubblicazione di (da sei mesi a tre anni per il 2° comma dell'art. 684); tuttavia resta immutata la scelta della sanzione penale che, però, diventa quella dell'arresto sino a 30 giorni alternativi ad un'ammenda da 2000 a 10.000 Euro. Viene inserito anche l'art. 25 novies alla L. 231/2001 per il caso in cui la violazione del divieto di pubblicazione riguardi intercettazioni telefoniche: alla sanzione penale si aggiunge la sanzione per l'editore (ex art. 10 L. 231/2001) del pagamento della pena pecuniaria da 100 a 300 quote. Inoltre, merita di essere segnalata la modifica del 2° comma dell'art. 114 c.p.p. "2. È vietata la

pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".

Il DDL Alfano, non a torto definito "bavaglio" all'informazione, contiene, in sostanza, quasi le stesse modifiche all'art. 114 c.p.p. che aveva previsto il DDL Mastella, caducato dall'estinguersi della legislatura. Questa scelta (quella di Alfano che reiterava nella sostanza il DDL Mastella) è stata ritenuta da un commentatore una grave regressione al 1930⁽¹⁾.

La trasversale condivisione di un DDL non è di per sé un disvalore. Il problema è che entrambi i DDL "trasversali" sono stati depositati in parlamento a circa un anno

dalla storica pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso DUPUIS (Sent. 7.6.2007 – ricorso n. 1914/02 – affaire Dupuis et autres c/ France) che ha sancito la assoluta prevalenza del diritto di cronaca e dell'informazione sul segreto istruttorio. Tale diritto ha preminenza sul segreto istruttorio allorquando la notizia riportata abbia notevole interesse pubblico e può giungere ad avere un'efficacia scrimi-



il Presidente dell'Ordine Romano
Avv. Sandro Cassiani

nante anche per quei casi di indebita pubblicazione come esercizio del diritto (due giornalisti, DUPUIS ed altro, erano stati condannati per pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio da un tribunale francese per aver pubblicato un libro su di un sistema di intercettazioni illegali legato ad esponenti politici di massimo rilievo, riportando all'interno del testo brani di intercettazioni).

Le due proposte di legge di riforma, proprio perché in controtendenza rispetto alla legislazione ed alla giurisprudenza europea, hanno sollecitato il gruppo giuridico del Centro Studi Tomassini ad una riflessione su quali siano le fondamenta culturali di dette singolari scelte.

Abbiamo voluto affidare le risposte a questo interrogativo a tre sensibili studiosi della materia: il prof. Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma "La Sapienza", autore prolifico e raffinato sul tema; l'Avv. Giovanna Corrias Lucente, penalista, docente di Diritto Penale alla Link University of Malta, sede di Roma, esperta in diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa; infine il noto cronista giudiziario del Corriere della Sera Luigi Ferrarella, giornalista che ha scritto su quasi tutti i principali casi giudiziari che hanno occupato il Foro di Milano

negli ultimi lustri.

Da ciò è scaturito il pomeriggio di studio. Abbiamo curato la registrazione di un DVD dell'incontro per chi non vi avesse partecipato.

Oltre ai relatori hanno dato un contributo sostanziale al dibattito con i loro interventi il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Avv. Giovanni Malinconico ed il Suo Collega Presidente dell'Ordine romano Avv. Alessandro Cassiani.

L'individuazione del tema della giornata di studio del 16.10.2008 ed i relativi approfondimenti bibliografici, giurisprudenziali e dottrinari sono stati frutto del lavoro degli Avvocati del gruppo giuridico del Centro studi Angelo Tomassini: Barbara De Angelis, Angelo Farau Marco Pandozy, Maria Luisa Tomassini ed Emiliano Vitelli. Con l'Avv. Dino Lucchetti abbiamo condiviso il ricordo di un modello positivo per tutta l'avvocatura.

Tale evento formativo ⁽²⁾, infatti, patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina, è stata l'occasione per ricordare la figura dell'indimenticato Avv. Silvio Farau, brillante e raffinato penalista, nel decennale della sua scomparsa.

**Avv. Giorgio Granato
(Presidente del Centro Studi A. Tomassini)*

Note

(1) "Si torna alla legislazione del 1930 - Con l'estensione del divieto di pubblicazione degli atti, anche se "non sussiste segreto", anche solo per riassunto, si ritornerebbe al 1930, reimponendo inaccettabili bavagli alla stampa. Il regime fascista, infatti, aveva posto limiti pesantissimi alla cronaca nera e alla cronaca giudiziaria (nelle "direttive alla stampa" emanate nel 1931 da Palazzo Venezia si legge che "i resoconti giudiziari devono essere controllati dal lato politico, eliminando tutto ciò che può nuocere al credito e agli interessi generali della nazione"; "i fatti di sangue devono essere lasciati ai verbalizzanti delle questure"). Sarebbe problematico, ad esempio, con il DDL tramutato in legge, dare notizie sugli arresti, ovvero sull'esecuzione di un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva. Atti, questi, non soggetti a segreto. I giornalisti potranno scrivere che un indagato è stato arrestato, ma non potranno dire perché è finito in cella" Franco Abruzzo, in "Guida al Diritto" n. 40/2008, p. 106.

(2) La partecipazione all'incontro ha dato diritto al conseguimento di 3 crediti formativi.

Rilevanza ed attualità del tema nei contenuti dei tre relatori

A cura di Virginio Palazzo e Francesco Di Marco

Promosso dal “Centro studi Angelo Tomassini”, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Latina, si è svolto il 16 ottobre 2008 a Latina presso l’hotel Europa l’incontro di studio dal titolo “Processo penale e cronaca giornalistica”. Dopo l’introduzione dell’avv. Giorgio Granato, Presidente del “Centro studi A. Tomassini”, che ha precisato i termini della discussione alla quale sono stati chiamati illustri e competenti esperti nel campo accademico, forense e giornalistico, l’avv. Giovanni Malinconico, Presidente dell’Ordine forense di Latina, ha richiamato nel suo saluto la centralità del tema oggetto dell’incontro con riferimento alla professione legale, per il suo naturale

riflesso sul comportamento deontologico degli avvocati. Sono quindi intervenuti i relatori.

Il Prof. Glauco Giostra, Ordinario di Procedura penale presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nella sua ampia e completa relazione, ha illustrato problematiche e soluzioni circa la principale delle patologie che affligge oggi il rapporto fra processo e giornali: la “spettacolarizzazione della cronaca giudiziaria”. Proiettando lo sguardo in avanti, l’illustre relatore è partito dalla considerazione che il recente disegno di legge Alfano, nell’intento di evitare il sensazionalismo della notizia, il grave pregiudizio alla riservatezza di imputati e parti offese, e,



in definitiva, per non permettere alla sentenza del giudice si sostituisca quella dell'opinione pubblica, sembra operare un'energica restrizione del diritto di cronaca.

Ma, ha affermato, se condivisibile può essere il fine, non altrettanto può dirsi per la scelta del mezzo: già Beccaria nel '700 sosteneva che "il segreto è il più forte scudo della tirannia", per cui la soluzione ai problemi del giornalismo non può rinvenirsi in una sostanziale abolito del diritto di cronaca, tanto più in un ordinamento democratico ove è la giustizia stessa a costituire una forma di controllo sulla società. Quest'ultima non può certo avere la pretesa di sostituirsi ai giudici, ma deve mantenere il pieno di diritto di conoscerne l'operato.

L'approccio metodologico alla soluzione del problema, secondo il Prof. Giostra, non può dunque essere di tipo normativo, ossia quantitativo (diminuire il quantum di libertà di cronaca) bensì qualitativo: migliorare la qualità del giornalismo. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una formazione più specifica del giornalista che si occupa di cronaca giudiziaria, una ricerca delle fonti la più approfondita possibile, un'acquisizione di capacità critica della ricostruzione del fatto, per arrivare ad una scelta, oggi non sempre felice, dei processi degni di poter trovare spazio sulle prime pagine dei giornali. Il disegno di legge Alfano agisce invece sul codice di procedura penale. In effetti, il secondo comma

dell'art. 114 c.p.p. prevede che sia vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare: tale norma, sempre secondo il Prof. Giostra, nel porre il divieto di pubblicazione anche degli atti non più coperti dal segreto,

suscita numerose riserve e dubbi di costituzionalità. E tale norma sarebbe "irrealistica ed incostituzionale".

E' irrealistica perché la notizia criminis verrebbe inabissata per salire a galla solo dopo la sentenza di non luogo a procedere o il rinvio a giudizio, ossia anche dopo svariati anni, con gravi conseguenze sul piano della cronaca giornalistica,

perché ciò finirebbe per creare il "mercato nero" della notizia, potendo questa ben essere diffusa "sottobanco" dalle parti del processo, dai testimoni, dagli avvocati (ed infatti la norma tace riguardo alla pubblicazione delle indagini difensive) per iniziare così a circolare sui giornali. Si tratterebbe di una norma ignorante la realtà dei fatti e la lunghezza dei processi. Né potrebbe soccorrere al riguardo il tamponamento di cui all'art. 391-quinquies c.p.p., secondo cui il pubblico ministero, per specifiche esigenze relative all'attività di indagine può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza poiché tale divieto, per espressa disposizione, non può avere una durata superiore a due mesi, dopodiché

**CIÒ FINIREBBE PER
CREARE IL
"MERCATO NERO"
DELLA NOTIZIA,
POTENDO QUESTA
BEN ESSERE
DIFFUSA
"SOTTOBANCO"
DALLE PARTI DEL
PROCESSO, DAI
TESTIMONI, DAGLI
AVVOCATI PER
INIZIARE COSÌ A
CIRCOLARE SUI
GIORNALI**

chè le notizie sarebbero libere di circolare comunque.

In secondo luogo, la norma presenterebbe profili di incostituzionalità, prima facie rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale (art. 25, secondo comma, Cost.) per la sua scarsa determinatezza, ma soprattutto con l'art. 21 Cost. essendo eccessivamente restrittiva di una libertà, quella di stampa, costituzionalmente garantita.

Ed invero, ha aggiunto il relatore, se una delle rationes della limitazione del diritto di cronaca sta nella tutela della presunzione di non colpevolezza, che potrebbe essere messa a rischio dalla circolazione delle notizie, paradossalmente il divieto dovrebbe durare fino alla sentenza irrevocabile, dato che solo dopo di essa la presunzione d'innocenza viene a cadere.

L'altra ratio della riforma risiederebbe nella tutela della "verginità cognitiva" del futuro giudice del dibattimento affinché non abbia preconoscenze e possa arrivare al suo giudizio una vicenda "neutra" dalle opinioni. Neanche tale ratio però, ha affermato, risulta convincente, giacchè al momento dell'indagine non è possibile conoscere quale sarà il giudice del dibattimento, il quale in ogni caso potrebbe venire a conoscenza del contenuto degli atti per vie traverse (nel momento in cui si nega il giudizio abbreviato o il c.d. patteggiamento, ci si rivolge al giudice del dibattimento, il quale dovrà leggere gli atti e dunque venirne a conoscenza).

La drastica riduzione del diritto di crona-

ca, ha concluso quindi il Prof. Giostra, proietta l'ombra inquietante della giustizia segreta, ed infatti, ha affermato, "mentre un processo pubblico e trasparente può essere o non essere degno di un paese civile, ma un processo segreto degno non lo è mai".

Nel successivo intervento, l'Avv. Giovanna Corrias Lucente, Penalista e Docente di diritto penale, ha mostrato come, nell'ambito della patologia della cosiddetta spettacolarizzazione dei processi, sia necessario operare un discrimen fra il racconto del processo come fatto storico – quello

**NELL'AMBITO DELLA
PATOLOGIA DELLA
COSIDDETTA
SPETTACOLARIZZAZIONE
DEI PROCESSI, È
NECESSARIO OPERARE
UN DISCRIMEN FRA IL
RACCONTO DEL
PROCESSO COME FATTO
STORICO E IL
COMMENTO ALLA
NOTIZIA**

che un tempo si chiamava "resoconto giudiziario" – e il commento alla notizia, ossia il valore da attribuire al fatto: quest'ultimo campo è il più delicato e tuttavia insopprimibile, perché se compito della cronaca fosse solo quello di raccontare i processi conclusi, allora questa muterebbe la sua natura per diventare mera storiografia. La patologia che affligge la cronaca giudiziaria non può avere come cura la sua soppressione: così ragionando si dovrebbero sopprimere, ad esempio, anche gli ospedali semplicemente perché la sanità "non funziona". Ma la stessa rilevanza e necessità sociale che rivestono i medici, la rivestono anche i giornalisti, e quelli giudiziari si occupano di una insopprimibile necessità, quella di raccontare ciò che avviene

nell'ambito di uno dei poteri basilari dell'ordinamento costituzionale.

La relatrice ha poi operato un excursus storico del riconoscimento del diritto di cronaca. Esso è parte del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto scaturito dalle vicende della Rivoluzione francese; e trova un riconoscimento normativo sin dal diritto albertino, il quale già consentiva il resoconto giudiziario, nonché nella versione originaria del codice Rocco, all'interno del quale l'art. 596, in vigore nel regime fascista, già consentiva di ritenere non diffamato chi fosse stato vittima di un processo giudiziario e condannato perché la notizia divulgata era vera. Ma abbiamo dovuto aspettare quarant'anni (è del 1999 la sentenza della Cassazione che lo ha fissato) per avere l'affermazione del principio secondo cui la cronaca giudiziaria scrimina la diffamazione quando la prima è esatta rappresentazione del provvedimento giudiziario emanato dall'autorità. Da questo punto di vista, la riforma in discussione non può non costituire un passo indietro di diversi secoli, poiché non consentirà più neanche la pubblicazione di notizie vere, trasformando il diritto di cronaca in un sostanziale divieto.

Infine, ha aggiunto l'Avv. Corrias Lucente, la riforma potrebbe mettere in crisi il rapporto tra cliente e avvocato, il quale

ultimo sembra essere il destinatario del nuovo art. 379-bis c.p.p. previsto dal disegno, secondo cui "chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da 1 o a 5 anni". In effetti, il termine "servizio" andrebbe a ricoprire anche il servizio di pubblica necessità che gli avvocati svolgono, non menzionando la norma i "pubblici ufficiali" o gli "incaricati di pubblico servizio", ma il generico e onnicomprensivo "chiunque", sintomo di reato comune, ragion per cui l'avvocato che perderà un fascicolo provocando la conoscenza della notizia potrà essere condannato a una pena molto alta.

L'ultimo relatore è stato il Dott. Ferrarella, giornalista di cronaca giudiziaria del Corriere della Sera. Come l'Avv. Corrias Lucente ha illustrato gli effetti negativi della riforma sulla figura dell'avvocato, così il Dott. Ferrarella ha ritenuto che dalla riforma possano riverberarsi effetti negativi anche per il giornalista e, in particolare, per le testate dei quotidiani.

In effetti, se la proposta del Ministro Alfano diventerà legge, un giornale potrebbe rischiare di dover pagare svariate migliaia di euro di sanzione – fino a mezzo milione – nel caso in cui decidesse di pubblicare una notizia vera, tuttavia per legge non pubblicabile, e ciò con gravissime conseguenze economiche nel caso in cui la notizia provenga da quotidiani a tiratura media.



Il cronista ha poi messo in luce come sostanzialmente manchi un filtro di ragionevolezza nella scelta dei processi da rappresentare, se è vero che la vera patologia della cronaca giudiziaria non sta soltanto nel modus operandi del giornalista nella fase di raccolta delle fonti attraverso le quali si perviene alla notizia, ma soprattutto su quali notizie questi scelga di dover dare attenzione e di rappresentare; ed infatti, fra tutti i processi, solo alcuni – e di questi, solo alcune tappe – coinvolgono l'attenzione dei mass media, venendo



tale scelta influenzata in primis da fattori culturali, politici e sociali, ragion per cui il dott. Ferrarella ha convenuto con il prof. Giostra sulla considerazione che è proprio su tali fattori che bisogna soffermare l'attenzione; essendo certo che alla base del racconto si rende necessario che il giornalista abbia un rapporto personale e critico con le fonti, delle quali è obbligato a vagliare quelle idonee alla ricostruzione del fatto, pena una cronaca incompleta, lacunosa, imprecisa e soprattutto fuorviante. Paradossalmente, ha concluso il giornalista, l'entrata in vigore della riforma porterà ad eliminare la stessa ricerca delle fonti, perché il cronista sarà impossibilitato a rappresentare ciò che gli compete: la descrizione della notizia.

Nel corso del convegno è intervenuto l'Avv. Alessandro Cassiani, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, il quale, portando il suo saluto, si è pure soffermato sulla tematica in discussione, affermando che il rispetto del soggetto che incorre in una indagine penale non è soltanto questio-

ne di forma o di stile, ma soprattutto di "civiltà giuridica", richiamando la stessa responsabilità degli avvocati che dovrebbero evitare di controbuire alla "spettacolarizzazione" dei processi in corso, mentre sarebbe auspicabile che si discutesse solo di quelli ormai conclusi definitivamente che abbiano una rilevanza storica.

Prima delle conclusioni del Prof. Giostra ha preso la parola l'Avv. Gaetano Marino, Penalista del Foro pontino, il quale ha ricordato il principio che garantisce per la difesa la conoscenza di tutti gli atti

versati nel processo, proprio di recente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 336 del 10 ottobre 2008, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate"; applicando pienamente tale decisione i principi costituzionali che tendono alla tutela del diritto di difesa e alla parità delle parti nel processo penale.

Si è trattato di un incontro di notevole interesse, per l'attualità e la delicatezza delle questioni trattate, oltre che per il livello scientifico e professionale di che vi ha partecipato.

*Avv. Virginio Palazzo
Dr. Francesco Di Marco*

Club Med Ψ

TUTTE LE FELICITÀ DEL MONDO



IN UN MOMENTO IN CUI NON SI SA PIU' DOVE INVESTIRE,
INVESTITE IN FELICITÀ.

Prenotate la vostra felicità con una vacanza Club Med. Avrete subito una riduzione fino a 300 euro* per le più belle destinazioni sole.

Gratis per bambini minori di 4 anni e riduzioni per i minori di 12.

Informazioni e prenotazioni: VIAMONDO VIAGGI, Via Isonzo, 89 - Latina - Tel. 0773 661444 - viamondo@virgilio.it

*Offerta valida dal 12/01 al 24/04 e soggetta a condizioni e limitazioni.

Sappia il cronista garantire il lettore

Mai come in questa occasione gli assenti hanno avuto torto e bene hanno fatto, gli organizzatori del Convegno, a rendere disponibile su CD l'integrale svolgimento dei lavori!

Qualunque sia il personale orientamento in merito alle argomentazioni sulla Giustizia e la proposte di riforma, le voci di tre relatori fra i più vicini e stretti conoscitori in materia di informazione giudiziaria hanno rappresentato un significativo momento di grande analisi ed interessantissima esposizione su problematiche, peraltro, dalle molteplici implicazioni e prospettive. Le argomentazioni del prof. Gionta hanno evidenziato una grande attenzione, se non qualche preoccupazione, verso i profili più rigidi che appaiono animare il Legislatore.

Così ha colpito la grande esperienza e accuratezza delle considerazioni del dr.

Luigi Ferrarella, giornalista fra i più attenti e massimi esperti sui temi della Giustizia che tanto profondamente vive il rapporto – mai piano e idilliaco - fra Giornalismo e Istituzione. Le sue riflessioni evidenziano il problematico rapporto mai agevole – anzi, sempre più problematico – fra Giornalismo e Istituzione, ovvero le fonti ufficiali dell'informazione giudiziaria. Su questo crinale – segnala Ferrarella - si gioca gran parte della libertà e completezza dell'informazione e della cronaca giudiziaria. Nell'ambito di quello che egli ha definito un 'proibizionismo finto', nasce e vive nel nostro Paese un sistema che premia i furbi e gli scorretti, governato da un'informazione solo apparentemente 'uguale per tutti', con tutte le testate in parità di collocazione per accedere alle fonti ufficiali. Ma è compito e dovere della libera informazio-

ne garantire – anzi, garantirsi – un accesso corretto sì, organizzato e responsabile sì alla fonte della notizia, ma senza che le Procure diventino pure ‘ufficio stampa’, decidendo gli atti meritevoli di pubblicazione e quelli da ‘proteggere’ e riservare.

Dinanzi ad una simile prospettiva di prevalenza dell’Istituzione rispetto ai tempi dell’informazione la richiesta di notizie del giornalista può risultare – e diventa sovente - inconciliabile. Su questo punto, fra gli altri, si è soffermata pure la penalista avvocatessa Giovanna Corrias Lucente, dando vita ad un interessante confronto proprio con Ferrarella su quale sia da ritenere il momento in

cui una notizia di rilevanza giudiziaria possa essere effettivamente diffusa. Il delicato momento della notifica degli atti e il non meno importante diffondersi della notizia rivela quanto spesso si smarriscano i limiti e i confini di carattere deontologico, e da parte di ciascuna componente (uffici giudiziari e ambiente giornalistico)

che della specifica notizia (o rappresentazione della medesima!) corresponsabile della partecipazione del fatto alla pubblica opinione.

**NASCE E VIVE
NEL NOSTRO
PAESE UN
SISTEMA CHE
PREMIA I FURBI E
GLI SCORRETTI,
GOVERNATO DA
UN’INFORMAZIONE
SOLO
APPARENTEMENTE
‘UGUALE PER
TUTTI’**

Una materia, come detto, così ricca di spunti e gravida – nella presente stagione politica – di implicazioni decisive per il più immediato futuro della stessa convivenza democratica nel nostro Paese, meriterà altri approfondimenti, altre prospettazioni critiche.

C’è da credere – e noi fortemente lo auspichiamo – che il Centro Studi Tomassini proseguirà il suo lavoro, non mancando di sollecitare

altri spunti e altre voci, con la dedizione di chi vive l’impegno civico e culturale facendone anche – come in quest’occasione - il segno vero della memoria e dell’omaggio. Il compianto avvocatissimo Silvio Farau non poteva ricevere più alto e significativo tributo.

Annalisa Romaniello

Processo penale e cronaca giornalistica Giustizia tra diritto e spettacolo

Sindrome da alienazione genitoriale P.A.S. (Parental Alienation Syndrome)

Quando l'avvocato ed il magistrato non bastano

di Maria Concetta Belli (*)

Nella separazione personale tra i coniugi è stato introdotto, in merito alla prole, il regime dell'affido condiviso.

Un'innovazione salutata dai più come riconoscimento paritario nella genitorialità di entrambi i coniugi, laddove precedentemente esisteva uno "sbilanciamento" a favore della madre, cosicché mentre l'esercizio della potestà viveva un nuovo giorno, per il minore, figlio di due genitori litigiosi, arrivava la notte. A nulla valevano le abortite correzioni di una richiesta di risarcimento nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla separazione e il bambino veniva ancora più frastornato, divenendo il pacco di questo o di quell'altro, senza radici, costretto a vedere i suoi discutere per la scuola, per le vacanze, per le ferie e per i compleanni. A far da sfondo a tale afflizione arrivava l'immane "parolina" detta al bambino contro l'altro ex coniuge, incuranti

delle ferite profonde procurate ad un piccolo che ha solo voglia di giocare e non essere il premio degli adulti. In questo labirinto di leggi scritte e realtà vissute si inseriscono le figure terminali di un matrimonio:

L'avvocato ed il magistrato. Il difensore di una delle parti analizza, valuta, corregge, consiglia, parole e storie fornite dal cliente, il magistrato, analizza, valuta e decide, sulla base degli scritti difensivi della parte, facendosi un proprio convincimento anche sulla base di quanto e come raccontato dai contendenti e dai loro legali. Quando ci sono dei figli, questi rimangono fuori dalla porta, in attesa di chi decida per loro, senza sentire quello che pensano, sperano, vorrebbero. E proprio per dar voce al malessere dei bambini contesi nella psicologia italiana si parla di P.A.S.; Parental Alienation Syndrome, Sindrome da Alienazione Genitoriale. La definizione per eccellenza descrive tale



sindrome come conflitto conscio o inconscio tra i genitori che costringe l'uno o entrambi a parlare male al bambino dell'altro genitore in modo che anche il figlio si "schieri" rifiutando il rapporto con il padre o con la madre, vissuto come nemico. Si deve a Richard Gardner psichiatra infantile e forense, membro del Dipartimento di Psichiatria Infantile della Columbia University di New York, il termine "Parental Alienation Syndrome"(PAS) , che già negli anni 80' la descriveva quale disturbo psicopatologico destinato ad incidere sui figli di età compresa, al momento della separazione, tra i 7 ed i 14-15 anni, ove due erano i fattori concomitanti:1) Programmazione o indottrinamento di un genitore (alienante) ai danni dell'altro (alienato);2) L'allineamento dei figli con il genitore alienante nel rifiuto dell'altro genitore. Sempre Gardner distingue tre tipi di P.A.S.; lieve, moderato e grave, otto sintomi e quattro criteri diagnostici aggiuntivi. una cosa da cui non si può prescindere è per lui il lavoro di sinergia che dovrebbe intervenire tra gli operatori di giustizia,e gli psicologi. Nel tipo lieve i bambini sono relativamente mal disposti verso l'altro genitore cui non risparmiano critiche anche se rimangono collaborativi; nel tipo moderato i figli sono più aggressivi, provocatori irrispettosi; in quello grave i figli rifiutano l'altro genitore mettendo in atto una serie di comportamenti volti a dargli dispiacere o addirittura manifestando una

sorta di violenza fisica.

Poi ci sono gli otto sintomi individuati da Gardner :

1) Campagna di denigrazione, un comportamento dei figli teso a denunciare astio verso il genitore;

2) Razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare il biasimo, giustificazioni dei bambini per far capire le motivazioni del rifiuto;

3) Mancanza di ambivalenza, il genitore "contro" è sempre negativo;

4) Il fenomeno del pensatore indipendente, i bambini dicono che sono loro a pensare male dell'altro genitore e non

la madre o il padre;

5) Appoggio automatico al genitore alienante, accettano incondizionatamente, anche senza sentire, le argomentazioni del genitore alienante;

6) Assenza di senso di colpa, non hanno scrupoli nel prendere a bersaglio l'altro genitore;

7) Scenari presi a prestito, i ragazzini utilizzano frasi o situazioni che non appartengono al loro vissuto;

8) Estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.

I quattro criteri diagnostici aggiuntivi sono invece distinti in :

1) Difficoltà di transizione, cioè del passaggio dal genitore alienante a quello alienato (ad esempio durante i fine settimana alternati);

2) Comportamento durante le visite presso il genitore denigrato;

LA DEFINIZIONE PER ECCELLENZA DESCRIVE TALE SINDROME COME CONFLITTO CONSCIO O INCONSCIO TRA I GENITORI CHE COSTRINGE L'UNO O ENTRAMBI A PARLARE MALE AL BAMBINO DELL'ALTRO GENITORE IN MODO CHE ANCHE IL FIGLIO SI "SCHIERI"

3)Il legame col genitore alienante;

4)Il legame col genitore alienato.

Per Gardener anche il comportamento del genitore rifiutato può assurgere ad un ruolo non suo accettando gli insulti di un bambino che si sente più forte, Olweus,1996,addirittura paragona tale tipo del comportamento del minore verso il

padre a quello del bullismo"Il bullo compie azioni che mirano a dominare, danneggiare, abusare, offendere, minacciare vittime innocenti che sono incapaci di difendersi." Gardener fa addirittura delle distinzioni per riconoscere quanto più possibile una P.A.S. da un bambino veramente maltrattato o abusato dall'altro genitore sostenendo che i sin tomi mostrati dai figli difficilmente rientrano in quelli elencati in numero di otto precedentemente ed è facilmente riscontrabile il Disturbo Post-traumatico da Stress mentre quelli mostrati dai genitori si differenziano dal fatto che un genitore alienante è solitamente poco collaborativo, poco attendibile e necessitato a fare continui richiami ai figli per ricordare quanto avvenuto, mentre il genitore di un bambino realmente maltrattato è colla-



borativo, non ostile, sollecita con affetto il bambino a parlare ma senza pressione. Lo studio di Richard Gardner è sorprendente perchè analizza minuziosamente i comportamenti degli attori principali sulle scene di un matrimonio, intuendo che dal piccolo nucleo sociale si genera una serie di adulti destinati a ri-

percorrere, in un ambito più ampio, il loro vissuto, positivo o negativo che sia "coazione a ripetere"- , e soprattutto perchè comprende il grosso lavoro che gli operatori di giustizia e gli psicologi dovrebbero compiere all'interno della coppia. Un lavoro completamente stravolto da leggi scritte e pensate da chi non opera con costanza in tale campo, perchè , causa l'assenza di risorse, il carico per ogni magistrato, l'impossibilità di essere affiancati da esperti psicologi o sociologi, la famiglia naufraga in provvedimenti non sempre all'altezza della situazione, perl'assenza di un vero e proprio approfondimento relazionale. sarà possibile un avvocato del minore?...Speriamo!

**Avvocato del Foro di Latina*

Le ultime delibere in tema di sospensione dei processi penali:

Una legge a rischio di incostituzionalità?

In quest'ultimi tempi si è molto parlato e discusso di un emendamento presentato al disegno di legge del decreto 23 maggio 2008, n. 92 disciplinante le "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" che, in sede di conversione, è stato proposto nonché approvato.

Tale decreto, emendato dal governo Berlusconi – che ha assunto, invero, differenti lineamenti – ha lo scopo di introdurre l'immediata sospensione di tutti i processi, naturaliter, di primo grado in itinere per fatti commessi prima del 30 giugno 2002 con esclusione dei processi di criminalità organizzata e per delitti puniti, con una sequela di reati implicante una annunciata pena inferiore ai dieci anni di reclusione.

Una questione, sine dubio, molto delicata in quanto involgente una circostanza che ha determinato una energica ascesa di notevoli toni di contrasto nell'ambito della politica, a causa dell'espedito legislativo che, indipendentemente dalla sua formula attuativa nei confronti del Presidente del Consiglio (è, infatti, imputato in un procedimento di primo grado "Berlusconi-Mills" per il reato di corruzione in atti giudiziari), si appalesa – secondo vari orientamenti – di mera incostituzionalità sotto vari aspetti.

A questo punto è bene chiarire preliminarmente la ratio che in negativo rimane aperta nel silenzio della legge, concernente la questione sulle assurde modalità del decreto.

Nell'introduzione, in sede di conversione del decreto presentato dai relatori al senato Carlo Vizzini e Filippo Berselli, dell'art. 2-bis si statuisce "Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'art. 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla durata dell'ultimo reato....".

Tale aspetto configurativo della fattispecie, quale tema centrale della disamina – id est la sospensione – non viene ad essere estesa agli imputati detenuti, ai soggetti appartenenti ad associazione di criminalità organizzata, contro i minori e, non ultimo, ai soggetti che hanno commesso violazione alle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nella sua nuova formulazione, se si esamina in sintesi il contenuto della norma emendamentale, all'imputato è data la piena facoltà di richiedere al Presidente del Tribunale la non sospensione del processo e alla parte civile, ritualmente costituita, di trasferire l'azione in sede civile.

La ratio, nella disamina del decreto in questione, enuncia l'istituto della prescrizione che rimane arginata fino al momento nel quale la sospensione è cessata.

Non privo di significato, poi, appare il nome del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che, comparso nelle vesti di imputato in un procedimento di primo grado, ha sottoposto al vaglio del Senato l'emendamento de quo, includendo in esso anche l'applicazione della sospensione al reato di "corruzione in atti giudiziari", scatenando inevitabilmente l'ampia disputa politica.

Può dirsi, d'altronde, che la norma dell'emendamento ratificato dal Senato, non riflettendo le posizioni prospettive enunciate dal decreto, debba essere stimata alquanto non conferente. Tale asserito proposito viene esteso, a larga macchia, nella lotta alla criminalità organizzata, nella sicurezza della circolazione della strada, nella immigrazione illegale.

Nel richiamare espressamente le pronunce della Corte cost. nn. 171/2007 e

128/2008, sul punto sussistono divergenze (*rectius vizi*) contenute nella legge di conversione, per mera tangibile ed indubbia assenza delle premesse di eccezionalità nonché di carattere indilazionabile.

Dunque, su questo sfondo, tale vizio viene a collocarsi in una mera questione di costituzionalità (me lo auguro) che si traduce, tuttavia, in un problema ove si connota di ampi peculiari profili di delicatezza ed, ancor più, di preoccupazione sul versante del cittadino.

In definitiva, un percorso verso la chiara irragionevolezza, illogicità ed incoerenza dei reati che trovano l'applicazione nella sospensione, provocando un esclusivo segnale di pericolo sociale, specie nella fissazione del termine che accorda l'attuazione della disposizione normativa ai reati commessi prima del 30 giugno 2002 (id est furti in abitazione, scippi con scasso e, non ultimo rapine).

Altro essenziale elemento, ove viene a riscontrarsi la trasgressione del principio della ragionevolezza nel presente iter di cui all'art. 111 Cost. (durata ragionevole del processo), lo si rinviene nella trattazione del processo che dovrà ricominciare dopo un anno dalla emessa sospensione. E' intuibile come, in quest'angolo prospettico, i tempi per la definizione dei processi saranno vulnerati nel senso che il principio di effettività decisionale del processo non



sarà rispondente alle esigenze di rapidità sottese, quindi, alla conclusione del processo.

Altro vulnus, poi, delineato dall'emendamento è quello concernente la violazione dei diritti delle parti offese (Cfr. art. 4 Cost.) cui viene data la facoltà di trasferimento, in sede civile, dell'azione.

Sostanzialmente, non si riesce a cogliere l'obiettivo di tale intervento che inasprirebbe e sovraccarica la già tormentata e difficoltosa condizione del processo penale e, non come viene stimata dalla maggioranza, una accelerazione dei reati gravissimi, terrorismo e mafia e quelli gravi quali furti, rapine e violenze di ogni tipo.

Può per contro osservarsi che, a seguito di tale emendamento "salva premier" presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge, non sussiste una soluzione per le cancellerie le quali, in modo particolare gravate già da molteplici incombenze, si troveranno obbligate ed oppresse a trasmettere alle parti processuali la dovuta comunicazione, con conseguente concreto blocco e paresi di qualsiasi altra attività già, di per sé, notevole per assenza del personale.

Si assisterà, in un futuro prossimo (id est il prossimo anno), ad uno scenario di autentico stravolgimento degli uffici giudiziari con pieno coinvolgimento, in particolare, dei tribunali che si troveranno scervi di ogni condizione possibile alla ripresa di risorse per gli altri processi.

E' proprio con questo riguardo, a tale triste circostanza, che giudici e cancellerie saranno obbligati ad un triste ed oneroso

impegno nel selezionare i relativi processi sospesi e, non solo, ad effettuare i relativi rinvii.

Da qui la seria preoccupazione del Presidente del Tribunale di Latina dott. Bruno Raponi che, atteso il notevole carico di lavoro della sezione penale (id est una pendenza di 3292 fascicoli nel ruolo del giudice monocratico e in quello collegiale pari a 450, naturaliter, oltre i procedimenti di riesame cautelare reale) ed in

conformità al coordinato testo del decreto-legge, ha disposto con decreto n. 151 del 25 settembre 2008 "l'immediata comunicazione del provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati della Sezione Penale e delle Sezioni distaccate, al Procuratore della Repubblica di Latina anche al fine di valutare se omettere la cita-

zione dei testi per i processi astrattamente rinviabili, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e, non ultimo, al Presidente della Corte di Appello di Roma (Consiglio giudiziario)".

Nel contesto dell'emendamento, anche le parti offese saranno vulnerate nel senso che non avranno la piena possibilità di esplicitare, in diritto, le eventuali richieste nel processo penale.

A pari merito, anche tra gli imputati s'è dato origine, per i processi per i quali è stata definita la celebrazione dibattimentale e, quindi, in itinere, la relativa discussione, ad un evidente parametro di disuguaglianza e difformità.

In breve una stesura definitiva che rende liberi, prima della celebrazione del pro-

SONO MOLTE LE DIFFICOLTÀ DA AFFRONTARE E NON SEMPRE LA TEORIA ED I BUONI PROPOSITI RIFLETTONO LA DURA REALTÀ

cesso, i ladri, gli stupratori e i rapinatori che hanno commesso dei reati prima dell'anno 2002, consentendo ai medesimi di commettere reati della stessa specie se non addirittura reati più efferati.

Sono, quindi, molte le difficoltà da affrontare e non sempre la teoria ed i buoni propositi riflettono la dura realtà degli avvenimenti concreti, come descritto nella breve triste disamina.

In conclusione un decreto degno di ogni condanna giustificata da un severo giudizio morale che non troverà plauso alcuno negli effetti disastrosi, criminogeni del suo contenuto sibillino.

DIFFICILE IL VAGLIO DI RAGIONEVOLEZZA

La convinzione dei senatori Berselli e Vizzini, nella presentazione dell'emendamento "sospendi-processi" in sede di conversione in legge del decreto legge n. 92 del 2008, sembrava presentata (apparentemente) quale rimedio ad una equa giustizia. Ma le regole in esso contenute lasciavano sottintendere, in realtà, una mera inaccettabile concezione di un'autentica norma non certamente incamminata per tutelare la sicurezza della circolazione stradale in ordine alla crescita diffusa e, tanto meno, tesa ad avversare fenomeni di estesa illegalità connaturati alla illecita immigrazione.

Tale percorso, dunque, non è per nulla condivisibile.

Il vaglio di ragionevolezza di un emendamento va condotto essenzialmente sulla base di finalità costituzionali che si fondano sui principi di parità dei diritti e sull'accelerazione dei processi che il governo, intenzionalmente, ha voluto disattendere, confluendo mani-

festamente nel principio di irrazionalità e, conseguentemente, nell'incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 Cost.

Nell'irrazionalità in quanto risultante - come recita testualmente un costituzionalista di rilievo A. PACE- "nella scarsissima credibilità della giustificazione adottata dal Premier, nella citata lettera, secondo cui «questa sospensione di un anno consentirà (...) al Governo e al Parlamento di porre in essere le riforme strutturali necessarie per imprimere una effettiva accelerazione dei processi penali» (laddove è assai più credibile che la sospensione serva al Premier per far approvare nel frattempo una qualche legge che lo ponga definitivamente al riparo dalle conseguenze del caso Mills, nel quale è imputato del reato di corruzione in atti giudiziari).

Quanto, invece, alla incostituzionalità, l'emendamento si colloca in un innegabile conflitto con l'art. 112 Cost., il quale rappresenta - come chiosa la sentenza n. 88 del 1991 della Corte costituzionale - "il punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo".

Il punto di crisi di quest'ultima rappresentazione è che se questo non sempre si verifica ciò è determinato non certo dalla imprecisione del principio costituzionale appena descritto, bensì dalla povertà del personale amministrativo, dalla deficienza delle energie e dei mezzi serbati alla Giustizia e, non ultimo, dall'assenza di rigore con cui il CSM in tempi andati ha punito i giudici inoperosi.

Carlo Dell'Agli

() Funzionario del tribunale di Latina*

17 dicembre 2008 a "Il Ritrovo" di Borgo Carso – Serata di Gala

Premi alla carriera nel Gala 2008 per gli Avvocati di Latina



Hanno dedicato parte della loro vita a fascicoli ed udienze, sopportato file, colleghi e qualche cliente, eppure il loro infaticabile viaggio è ancora agli inizi, su quelle leggi in perenne mutamento, così come i tempi. E' un gesto doveroso ed affettuoso che si rinnova ormai da anni da parte dell'Ordine Forense di Latina il tributo di stima e di augurio a que-

sti eleganti colleghi, avvocati e maestri d'esperienza, anziani d'attività professionale ma tutti con – intatto - il piglio e lo spirito caudico del praticante. Anche quest'anno la serata natalizia del 17 dicembre, svoltasi nella prestigiosa sala rossa del Ristorante 'Il Ritrovo' a Borgo Carso, è stato un momento di affettuoso e sentito riconoscimento di tutti i colleghi agli avvocati del nostro Foro di più remota iscrizione



Tavolo...
consigliare!

all'albo. Perché valori veri come abnegazione e lealtà verso la professione, possono ben raccontarsi in quella targa che giunge dopo 35, 50 anni di presenza viva nel foro pontino. Perché è stato emozionante salutare per primo l'avvocato Ezio Lucchetti, che di anni di iscrizione ne vanta ben sessanta e, con quelli, pure l'autorevolezza e il carisma di chi rappresenta davvero un pezzo della storia di un intero territorio. A seguire si sono succeduti altri grandi nomi, da Ferdinando Bracciale a Giuseppe Taranto, da Guido Cusano a Pietro Rizzo, da Alessandro Orsini a Mario Piccolino, da Lidano Rosella a Roberto Iucci a Maria Laura Faiola. Nelle parole di ciascuno filtravano i sentimenti di gratitudine e di orgoglio, con le pieghe multiformi del carattere e dell'emotività di ciascuno. Né poteva mancare la sana commozione a prevalere, a tratti, sulle parole, la nostalgia sulle azioni. Perché emozionante e



il Delfino - opera di Mario Piccolino donata all'Ordine degli Avvocati

non occasionale è riconoscersi tra compagni di strada, a percorrere e condividere una parte così importante della vita di uomini e di donne del nostro tempo.

Un grazie ai nostri colleghi maggiori ed in particolare, tra loro, all'avv. Mario Piccolino, che ha ricambiato l'Ordine facendo omaggio di un suo magnifico dipinto, oltre che ...delle belle foto che, per gentile concessione, pubblichiamo su queste pagine



Foto di gruppo per il premio all'Avv. Rocco Quinto



L'Avv. Alessandro Orsini e il Segretario dell'Ordine Avv. Macci

L'Avv. Ciotti ringrazia con il Tesoriere Panico e il Presidente Malinconico



L'Avv. Ferdinando Bracciale premiato dal Presidente Malinconico e il Tesoriere Panico


L'Avv. Giuseppe Taranto riceve il suo premio dal Presidente Avv. Malinconico



L'Avv. Guido Cusano premiato dal Consigliere Buonemani



L'Avv. Ugo Tommaso D'Amico



L'Avv. Lidano Rosella premiato
di Consigliere Reali



L'Avv. M. Laura
Faiola premiata
dal Consigliere
Albani

L'Avv.
Pletrantonio
Rizzo premiato
dal Consigliere
Lauretti



L'Avv. Mario Piccolino premiato dal Consigliere
Avv. Maddalena Signore





L'Avv. Roberto lucci ... sta per ricevere la sua targa da un entusiasta Consigliere Avvisati!

L'Avv. Pietro Palombelli premiato dal Consigliere Avv. Antonella Ciccarese



Un commosso Avv. Ezio Lucchetti riceve il premio a 60 anni di carriera

L' am or o m e t r o

di Pier Giorgio Avvisati (*)

Luisa non ricordava più esattamente da quanti anni ormai fosse magistrato. Forse 19, forse 20 e la cosa non le piaceva, perché era probabilmente la spia di un certo adagiamento nel ruolo, quasi la ritenesse ormai una ineluttabile fatalità.

Non che fosse scontenta del lavoro, però quel senso di orgoglio e di fiera che l'aveva accompagnata per molti anni dall'inizio, si era senza dubbio affievolito.

Aveva scelto di presentarsi al concorso più per dimostrare ai suoi genitori che anche da soli e senza giuristi in famiglia (il padre medico aveva sperato invano che seguisse le sue orme) si potessero raggiungere certi traguardi, che per una vera convinzione.

La sua migliore amica di Università l'aveva trascinata a Napoli nei primi anni 80 al corso di preparazione che allora andava per la maggiore e le aveva imposto di presentarsi al concorso, al quale Luisa si era però preparata seguendo con più attenzione le materie che preferiva.

Fin dai tempi del liceo aveva infatti studiato seriamente solo ciò che le piaceva, anche oltre il programma scolastico, rifiutando (era il termine adatto) di applicarsi in alcune discipline (quali chimica, fisica o biologia) che non sopportava, arri-

vando finanche a non acquistare i libri di testo ed a difendere con foga la sua posizione dinanzi agli increduli professori.

Le sfide però l'avevano sempre attratta, come quando decise di portare come materia prescelta alla maturità la matematica solo per convincersi che, volendo, avrebbe anche potuto scegliere ingegneria.

E invece finì, senza neanche sapere



bene perché, la Giurisprudenza, brillando negli esami dal primo all'ultimo ed ottenendo il massimo dei voti con la pubblicazione della tesi.

La sua amica, nonostante la determinazione di cui era capace ed i consigli dello zio giudice di Cassazione (che secondo Luisa l'aveva anche raccomandata) non era stata ammessa agli orali, mentre lei aveva ragionato con la sua proverbiale bussola giuridica e inanellando tre risultati positivi, con un voto particolarmente alto nella prova di civile relativa ad un complicato problema di scioglimento della comunione legale a seguito di separazione dei coniugi.

Per uno di quei sincronismi di cui si rendeva conto solo a posteriori, da diversi anni ormai si era specializzata in diritto di famiglia, materia che trattava con grande preparazione non disgiunta da una capacità di analisi introspettiva della psicologia dei coniugi, retaggio della sua passione durante gli anni universitari per la psicanalisi.

I suoi occhi radar riuscivano a leggere gli stati d'animo dei coniugi oltre quello che appariva e che essi riferivano e più di qualche volta le decisioni assunte erano state talmente accettate dagli interessati, che essi erano tornati in ufficio a ringraziarla.

Era però qualche tempo che tendeva a ritornare sulle decisioni assunte, riprendendo in esame quelle soluzioni in precedenza e consapevolmente scartate, temendo di non aver scelto la via migliore per l'equilibrio familiare di chi si era rivolto a lei; e allora si snervava nella ricostruzione virtuale dei procedimenti non per come si erano svolti, ma per come avrebbero potuto svolgersi, smarrendosi nei suoi labirinti mentali.

Senza accorgersi era così passata (altro che separazione delle carriere!) dal ruolo di giudice a quello di P.M., però di se stessa. Avendo poi un super io persecutorio, si può immaginare quale supplizio fossero ormai diventate a volte le udienze per lei. Anche il Presidente del Tribunale si era accorto che qualcosa non andava più come prima, ma pur con una marcia in meno, Luisa era sempre la Ferrari dei giudici.

Se cercava di individuare l'origine di tale malessere, lo rinveniva forse nel progressivo allontanamento tra lei e il marito. Il loro rapporto, anche senza superare la soglia della patologia (ma esisteva la normalità?), non si dipanava più su quel piano di complicità emotiva che tanto li aveva coinvolti.

Aveva anche sospettato che lui, ingegnere ai vertici di una azienda di stato e sempre in missione, avesse qualche altra donna, ma deponeva subito il solo pensiero non appena le si affacciava alla mente, dicendosi semplicemente che non poteva essere vero, a mo' di autorassicurazione.

Sì, certo, aveva considerato sempre tutti i matrimoni, compreso il suo, a rischio, ma in fondo lei era ancora molto bella (se ne accorgeva da come la guardavano alcuni avvocati in udienza) e le sue diete e i suoi rimedi

omeopatici la facevano sentire sempre in perfetta forma.

E poi cosa le avrebbe potuto mai rimproverare Attilio? In fondo se non avevano avuto bambini, non era dipeso da nessuno dei due e poi l'adozione l'aveva rifiutata proprio lui.

Chissà come avrebbe potuto sapere se ancora le voleva bene. Ma è misurabile l'amore?

Pensava a questo quella luminosa mattina di tarda primavera che riusciva a rischiarare anche la sua stanza che se non fosse stato per le stampe impressioniste, sarebbe sembrata grigia.

Sul ruolo aveva ben ventuno udienze tra separazioni e divorzi e c'era quella signora, della udienza n.3, che non si stancava di ripeterle che lei non capiva perché dovesse separarsi, visto che il marito ancora la amava.

"Ma scusi", si spazienti Luisa, "come fa a dirlo se è stato proprio lui a presentare il ricorso per separazione confermandomi due minuti fa che non c'è alcuna possibilità di riconciliazione?"

La signora non si scompose "Guardi signora, scusi giudice".

"Lasci correre, è lo stesso", soggiunse Luisa che cercava sempre di mettere a proprio agio i coniugi che sembravano patire il suo ruolo.

"Guardi che mio marito mi ama, è sua madre che lo ha costretto a separarsi perché non mi ha mai sopportato. E lo sa perché?"

"Può anche darsi, ma non mi interessa; comunque io debbo stare a quanto riferito dall'attore", rincalzò spazientita lei.

"Ma vede, allora, che anche lei riconosce che sta recitando?" disse convintamente la moglie.

"Senta signora, attore è chi promuove un giudizio, in questo caso suo marito che mi ha appena ribadito di non volerle bene. Io mi devo fermare qui. Non c'è prova contraria".

Gli occhi della moglie si velarono e nella sua retina si impressero ancora di più tutti i tentativi, ormai definitivamente inutili, di recuperarlo, dai fiori continuamente inviati, ai bigliettini sul parabrezza dell'auto, ai disperati s.m.s.

Concluse in un sussulto di orgoglio, : "ma come fa a non credermi?!. Guardi che mi ama! Forse che lei ha l'amorometro?"

"L'amorometro" sospirò tra sé e sé Luisa un istante prima di rispondere:

"Sarebbe bello averlo!" Ma poi pensò timorosa "se esistesse per davvero, cosa direbbe dell'amore di mio marito?"

E chiuse in fretta l'udienza, dichiarando i coniugi separati.

**Pier Giorgio Avvisati è avvocato presso il Foro di Latina ove è anche membro del Consiglio dell'Ordine. E' stato componente dell'O.U.A. fino allo scorso anno. La sua attività letteraria lo annovera tra i finalisti delle passate edizioni nei Premi di Narrativa "I racconti di Sabaudia" e "Racconto Latina".*

Da leggere



La naturale leggerezza di Petra Delicado

Cesare Cases, parlando dell'opera di Alicia Giménez-Bartlett ha definito la scrittrice spagnola "un genio mediterraneo", sottolineando l'atmosfera di lieve commedia che si instaura tra l'ispettrice Petra Delicado e il suo aiutante Fermin Garzòn nell'affrontare e risolvere le dure indagini che svolgono su efferati delitti. In "Nido vuoto", pubblicato da Sellerio, è un caso di sfruttamento infantile che impegna la poliziotta, casualmente originata dal furto della sua pistola all'interno di un centro commerciale. Da qui la discesa negli inferi della peggiore malavita di Barcellona, tra delitti e infortuni del mestiere, sempre però corredati da inserti di vita privata, tra ex fidanzati che la cercano per aiuti psicologici, quando è lei che ne avrebbe bisogno vivendo nell'incertezza, e discussioni con il fido

Garzòn che adotta un'ottica diversa sul matrimonio e la convivenza. Il tutto condito dalla descrizione di locali anonimi, ma non per questo meno nobili di quelli frequentati da Maigret e Montalbano, dove si ferma a mangiare e soprattutto bere, continuando l'infinito duetto tra capo e vice che esalta un'umanità molto ben strutturata e illustrata dalla penna di Giménez-Bartlett.

Per la cronaca, la scrittrice è nata ad Almansa nel 1951 e vive a Barcellona. Dopo la laurea in Letteratura e Filologia moderna, e un periodo in cui ha insegnato letteratura spagnola, ha cominciato a scrivere ottenendo un successo sia in Spagna che all'estero quando si è dedicata alle inchieste di Petra Delicado. Di esse la televisione spagnola ha realizzato una serie di tredici puntate. Come per il nostro Andrea Camilleri, altro "genio mediterraneo".

I neo avvocati



Anna Irene
Ciano



Anna
Mattei



Christian
Frungillo



Cristina
Durigon



Daniela
Lisandri



Daniele
Lauria



Eleonora
Conti



Emanuela
Carolini



Fabio
Papa



Fabrizio
Nonne



Francesca
Saccoccio



Francesca
Serra



Franco
Conte



Gabriella
Agresti



Giampiero
Parente



Giuseppe
Mastrobattista



Ippolita
Mazzoleni



Laura
Dell'Agli



Luca
Lucci



Luigi
Scipione

da maggio(II) 2008
a ottobre 2008



Manola
Zomparelli



Maranta
Colacicco



Marco
Mandrone



Maria
Frattarelli



Maria Helena
Centola



Mauro
Paparelli



Monica
Fusco



Omar
Nardin



Patrizia
Chittano



Patrizio
Panini



Romina
Mattarelli



Samanta
Barbarella



Marco
Scarchilli



Silverio
Corti



Silvia
Verrico



Simona
Polito



Stefano
Ciapanna




Stefano
Corsi



Sylvia
Galassi



Valentina
Di Russo



Valentina
Leonardi

